

PROTOCOLLO D'INTESA INTERISTITUZIONALE PER LA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DI NASCITA RESA NEI CENTRI DI NASCITA PRESENTI NEL COMUNE DI GENOVA AL FINE DELL'ATTRIBUZIONE IN TEMPO REALE DEL CODICE FISCALE AL NEONATO E DELLA CONSEGUENTE SCELTA TEMPESTIVA DEL PEDIATRA

TRA

1) COMUNE DI GENOVA con sede in Genova, via Garibaldi 9, nella persona dell'Assessore all'Ambiente, Energia, Rifiuti, Servizi civici e Informatica, avv. Matteo Campora

E

2) AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE REGIONALE DELLA LIGURIA, nella persona del Direttore Regionale, dott.ssa Maria Pia Protano

3) ASL 3 nella persona del Direttore Generale pro tempore, dott. Luigi Carlo Bottaro

4) OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO nella persona del Direttore Generale, dott. Giovanni Ucci

5) Ente ospedaliero OSPEDALI GALLIERA con sede in Genova, Mura delle Cappuccine, 14 nella persona del dott. Francesco De Nicola, dirigente responsabile della S.C. Affari generali, autorizzato alla sottoscrizione del presente protocollo con provvedimento n. 830 del 1° ottobre 2018

6) ISTITUTO "G.GASLINI" nella persona del Direttore Generale, dott. Paolo Petralia

7) OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE nella persona del Direttore Generale, dott. Alessio Parodi

8) ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI e ODONTOIATRI nella persona del Segretario dell'Ordine, dott. Federico Pinacci

PREMESSO

che il D.P.R. 396/2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'Ordinamento dello Stato Civile a norma dell'art. 2, comma 12 della legge 15 maggio 1997 n. 127" e ss.mm.ii. all'art 8 stabilisce che " adempiono le funzioni di ufficiale dello stato civile i direttori sanitari e coloro che ne fanno le veci" e all'art 30 c. 4 dispone che "la dichiarazione di nascita può essere resa entro 3 giorni dalla nascita presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita e che la dichiarazione può contenere anche il riconoscimento contestuale del figlio nato fuori del matrimonio".

che dalla trascrizione della dichiarazione di nascita nei registri dello stato civile deriva l'iscrizione all'anagrafe del neonato, l'attribuzione del Codice Fiscale e conseguentemente l'iscrizione al SSN;

che tale procedura, coinvolgendo più soggetti (Enti/Istituti/Aziende), determina la frammentazione della attività, rallenta i tempi per il rilascio del Codice Fiscale e costringe il cittadino a recarsi in più uffici pubblici;

che la possibilità di richiedere tempestivamente il Pediatra di Libera Scelta risponde a esigenze condivise di miglioramento dei servizi resi ai genitori ed al bambino;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti, per quanto di rispettiva competenza, concordano quanto segue:

ART 1

Le premesse formano parte integrante del presente protocollo d'intesa

ART. 2

Modalità di trasmissione

La trasmissione delle dichiarazioni di nascita rese nei centri di nascita avverrà a cura della Direzione Medica di Presidio o della struttura ospedaliera a mezzo Posta Elettronica Certificata presso la casella appositamente creata dal Comune ed a ciò dedicata.

ART. 3

Trascrizione e comunicazione all'Anagrafe

La trascrizione dell'atto di nascita verrà tempestivamente effettuata dall'Ufficio di Stato Civile, previa verifica della correttezza dei dati trasmessi e di ciò verrà data conferma alla struttura sanitaria. La comunicazione di nascita verrà prontamente trasmessa all'Anagrafe che provvederà all'iscrizione del neonato nel registro della popolazione residente, anche ai fini dell'attribuzione del Codice Fiscale.

ART. 4

Accesso Anagrafe WEB

Al fine di acquisire i dati necessari per la corretta redazione della dichiarazione di nascita, il Comune è disponibile a fornire alla struttura sanitaria e alle strutture ospedaliere il collegamento WEB all'Anagrafe Comunale e a tal fine si impegna, in caso di necessità e all'occorrenza, a supportare gli operatori con le modalità meglio previste in apposita convenzione.

ART. 5

Comunicazione all'Agenzia delle Entrate

L'Anagrafe inserirà nel sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate i dati anagrafici del nuovo nato, per la richiesta di attribuzione del Codice Fiscale. Appena validato ed in mancanza di cause ostative, esso sarà rapidamente visibile anche sull'Anagrafe Comunale WEB a cui avranno accesso gli operatori delle strutture sanitarie ed ospedaliere.

ART. 6

Aggiornamento Anagrafe Sanitaria

ASL 3 Liguria - referente del contratto di gestione Anagrafe Sanitaria per la territorialità di competenza – tramite Liguria Digitale ed il Comune di Genova provvederanno ad attivare la parifica quotidiana (da lunedì a venerdì) dell'Anagrafe Comunale e dell'Anagrafe Sanitaria Regionale.

ART. 7

Scelta del Pediatra

La scelta del pediatra sarà possibile anche tramite gli operatori delle strutture ospedaliere che avranno accesso all'Anagrafe Sanitaria Regionale. A tal fine ASL 3, tramite Liguria Digitale, provvederà alla formazione degli operatori ospedalieri.

ART. 8

Privacy e sicurezza nel trattamento dei dati personali

L'Azienda/Ente esterno al Comune di Genova che tratta i dati anagrafici messi a disposizione dalla Civica Amministrazione è nominata responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art.28 GDPR citato.

Per l'esecuzione del presente protocollo d'intesa che comporta il trattamento di dati personali della banca dati anagrafica del Comune di Genova - che è titolare autonomo del trattamento dei dati personali – il Comune stesso **nomina**, in virtù dell'apposita delega del titolare del trattamento dei dati personali:

- 1) ASL 3 GENOVESE - Ospedale VILLA SCASSI
- 2) OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO
- 3) E.O. OSPEDALI GALLIERA
- 4) ISTITUTO "G.GASLINI"
- 5) OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE

responsabili esterni del trattamento dei dati personali, alle condizioni di seguito specificate.

Ai sensi dell'art. 4, punto 8 del Regolamento 679/2016 (GDPR) il responsabile del trattamento dei dati personali è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta i dati personali per conto del titolare;

Gli Enti nominati responsabili esterni del trattamento dei dati personali per conto del Comune di Genova dichiarano di possedere adeguati requisiti di esperienza, capacità e affidabilità sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate e per svolgere il ruolo di responsabile esterno del trattamento dei dati personali;

Gli Enti, in qualità di responsabili del trattamento, sono tenuti a trattare i dati personali nel rispetto dei principi GDPR e attenendosi alle istruzioni del titolare del trattamento.

Oggetto del trattamento:

Le attività degli Enti comportano il trattamento dei seguenti dati personali: dati anagrafici risultanti dalla banca dati del Comune di Genova.

Gli Enti sono tenuti a:

1. trattare i dati nel rispetto dei principi del trattamento dei dati previsti nel regolamento e solo per i fini indicati dal contratto;
2. trattare i dati secondo le istruzioni documentate del Titolare del trattamento dei dati;
3. garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate formalmente alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza e abbiano ricevuto la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali.

Per i profili organizzativi e applicativi del presente atto, le parti indicheranno i referenti ed i relativi recapiti ed ogni variazione del personale autorizzato dovrà essere tempestivamente e formalmente comunicata.

Il Comune si riserva di fornire ulteriori specifiche istruzioni in merito.

Il Comune di Genova dà atto di fornire i seguenti contatti del Responsabile della protezione dei dati designato ai sensi dell'art. 37 GDPR, e di allegare alla presente convenzione il modello B da utilizzarsi in caso di comunicazione di violazione di dati personali:

- Ufficio del DPO: Via Garibaldi n.9, presso Direzione Avvocatura;
- Mail: DPO@comune.genova.it;
- PEC: DPO.comge@postecert.it;
- Telefono DPO: 0105572665;

ART. 9

Durata e rinnovo

Il protocollo di intesa avrà durata di un anno decorrente dalla sottoscrizione ed è rinnovabile nella medesima forma. Il protocollo è aperto a successive adesioni.

ART.10

Impegni reciproci

Le parti si impegnano a una reciproca collaborazione al fine di creare sinergie di assistenza reciproca e di formazione o di miglioramento e ampliamento della procedura.

Il presente atto viene redatto in carta libera ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. 642/72, modificato dal D.P.R. 955/1982. Le spese di stesura ed eventuale registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente e per quanto in esso non esplicitamente disciplinato valgono le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Il presente atto è redatto mediante strumenti informatici ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/90 e s.m.i.